



ALBO

CITTA' DI RANDAZZO
(PROVINCIA DI CATANIA)

ORDINANZA NR. 6 del 03/02/2023

IL SINDACO

Premesso che la vendita e l'uso di determinati oggetti e prodotti durante tutto il periodo in cui si svolgono le manifestazioni del "Carnevale a Randazzo 2023" può essere di grave danno e nocumento per la salute e la sicurezza pubblica;

Ritenuto che le esperienze maturate nelle passate edizioni delle manifestazioni carnascialesche hanno dimostrato che l'assenza di oggetti atti all'imbrattamento e all'offesa (schiuma, manganelli, bastoni, mazze, ecc), oltre che segno di civiltà, buon gusto e decoro è stata particolarmente apprezzata dai visitatori e dai cittadini;

Considerato che la buona riuscita della stessa manifestazione dipende anche dall'osservanza del divieto di vendita e detenzione dei superiori oggetti contundenti e/o atti all'offesa, perché ciò contribuisce ad assicurare l'ordinato e civile svolgersi della medesima;

Preso atto della necessità di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni carnascialesche – Edizione 2023, che avranno luogo dal 16/02/2023 al 21/02/2023;

Ritenuto opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, attraverso l'adozione ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modifiche nella Legge 24 luglio 2008 n. 125, di un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente;

Visto il locale Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125 che apporta modifiche al 2° comma dell'art. 16 della legge 689/81;

ORDINA

Per tutta la durata delle manifestazioni relative al "Carnevale – Edizione 2023", ovvero dal 16/02/2023 al 21/02/2023, è vietato in tutto il territorio comunale:

1. vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;
2. vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, bastoni, mazze, ecc.);
3. vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);
4. vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante;

5. vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale e comunque con materiale di scarto. A tal proposito la vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi preconfezionati.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza ai sensi dall'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000 nonché dell'art. 6 bis della Legge nr. 125 del 24/07/2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con pagamento in misura ridotta della somma di €. 50,00 (doppio del minimo - art. 16 della Legge 24/11/1981 nr. 689). A violazione accertata oltre all'indicata sanzione pecuniaria viene altresì applicata (al fine della successiva confisca) la sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare degli oggetti la cui vendita ed uso sono vietate..

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge, sarà resa nota a mezzo di pubbliche affissioni ed appositi comunicati stampa ed inviata per quanto di competenza al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, al Comandante del Corpo di Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica e quanti altri spetta per legge sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.,avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Catania nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.



IL SINDACO
Francesco Sgroi